ARTICOLO 12 CCII Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

- L’articolo 12 del **Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14** “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” integrato dal **D.Lgs. 83/2022** introduce la **Composizione Negoziata della Crisi CNC** e indica che:

1. *L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 13, commi 6, 7 e 8.*
2. *L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.*
3. *Alla composizione negoziata non si applica l’articolo 38. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.*